



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

***“Regolamento comunale per la gestione integrata
dei rifiuti urbani ed assimilati”***

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 38 del 29/10/2015**

INDICE

<u>TITOLO I: FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO II: MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</u>	<u>8</u>
<u>CAPO I – LA RACCOLTA DOMICILIARE O “PORTA A PORTA”</u>	<u>8</u>
<u>CAPO II – LA RACCOLTA DI PROSSIMITA’</u>	<u>11</u>
<u>CAPO III – PUNTI DI RACCOLTA STRADALE</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</u>	<u>12</u>
<u>CAPO I – RIFIUTI NON PERICOLOSI (URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI)</u>	<u>12</u>
<u>CAPO II – RIFIUTI PERICOLOSI (URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI)</u>	<u>18</u>
<u>CAPO III – GESTIONE DI CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA</u>	<u>20</u>
<u>TITOLO V: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI</u>	<u>21</u>
<u>TITOLO VI REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI</u>	<u>22</u>
<u>TITOLO VII: COMPOSTAGGIO DOMESTICO</u>	<u>24</u>
<u>TITOLO VIII: CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI</u>	<u>27</u>
<u>TITOLO IX: DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE</u>	<u>30</u>
<u>CAPO I – INFORMAZIONE</u>	<u>30</u>
<u>ART. 64 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA</u>	<u>30</u>
<u>CAPO II - AZIONI POSITIVE</u>	<u>31</u>
<u>TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>32</u>

ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE:

ALLEGATO 1 – PLANIMETRIE/ CARTOGRAFIA

ALLEGATO 2 – CRITERI QUALI - QUANTITATIVI DELL’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO 3 - ELENCO RAEE

TITOLO I : FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, coerentemente con il comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione, di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
5. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a) deve essere garantita la copertura omogenea sulla totalità del territorio comunale;
 - b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

ART. 2 – POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/2006, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con il presente regolamento comunale si vuole disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.Lgs 152/2006. Si stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/2006.
3. ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
4. Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs 152/2006, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per accertare, in contraddittorio con i soggetti interessati, l'eventuale reato di abbandono e/o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e/o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre con tale ordinanza il Sindaco stabilisce il termine entro cui provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il

proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Decorso tale termine il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate.

5. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Castel Gandolfo che esercita la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 (fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali) si intende per:

- a) "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "**rifiuto pericoloso**": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- c) "**oli usati**": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "**rifiuto organico**": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "**produttore del prodotto**": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "**commerciante**": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "**intermediario**" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "**gestione**": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "**trattamento**": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006;

u) "**riciclaggio**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tale definizione include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "**rigenerazione degli oli usati**" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento è riportato nell'allegato B della Parte IV del D.lgs. 152/2006;

aa) "**stoccaggio**": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte IV;

bb) "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- * i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- * i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- * il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- * devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

- * per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "**combustibile solido secondario (CSS)**": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "**rifiuto biostabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "**compost di qualità**": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "**digestato di qualità**": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "**emissioni**": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006;

hh) "**scarichi idrici**": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "**inquinamento atmosferico**": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006;

ll) "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "**centro di raccolta**": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

nn) "**migliori tecniche disponibili**": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs. 152/2006;

oo) "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "**circuito organizzato di raccolta**": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "**sottoprodotto**": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende, altresì, per:

- a) **Amministrazione**: il Comune di Castel Gandolfo, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b) **Regolamento**: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
- c) **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;
- d) **Utenze domestiche**: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Castel Gandolfo;
- e) **Utenze non domestiche**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, individuate dalla classificazione descritta nel DPR 158/99;
- f) **Utenza singola**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g) **Utenze condominiali**: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h) **Aree di uso pubblico**: le aree in manutenzione all'Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- i) **Aree pubbliche esterne**: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione;
- j) **Raccolta domiciliare**: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- k) **Raccolta stradale**: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di grandi dimensioni o cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;

- l) **Raccolta di prossimità:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- m) **Raccolta su chiamata:** la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- n) **Isola ecologica mobile:** sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso fruibile per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della "raccolta e trasporto".
- o) **Assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

3. Ai fini della definizione dell'estensione territoriale in cui viene applicato il presente Regolamento, si intende che:

- a) il perimetro entro il quale il soggetto gestore, ovvero l'Amministrazione qualora operi in gestione diretta, svolge la gestione integrata dei rifiuti, definita nel presente articolo al comma 1, lett. ll) corrisponde ai confini del territorio comunale;
- b) Nell'ambito del perimetro di cui al precedente punto a), l'attività di raccolta di cui al presente articolo, (comma 1 lettera o) effettuata con le modalità indicate al comma 2, lettere j), k, l) e m), è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito del Comune di Castel Gandolfo, mentre il servizio di spazzamento di cui al presente articolo, (comma 1, lett. oo), si effettua sulle aree di uso pubblico, così come definite allo stesso articolo 3, comma 2, lett. h).

ART. 4 – CLASSIFICAZIONI

1. In accordo con l'articolo 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui al Titolo V ed all'Allegato 2 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono **pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze

pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi si applica quanto previsto all'articolo 185 comma 5-quater. del D.lgs. 152/2006.

ART. 5 – CAMPO DI ESCLUSIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell'articolo 185 del D.lgs. 152/2006,;

2. L'applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo V e nell'Allegato 2 del presente Regolamento è disciplinata da apposito Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 17/10/2013.

TITOLO II: MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

ART. 6 – RACCOLTA DEI RU

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, è espletato nell'intero territorio del Comune di Castel Gandolfo secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità

2. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

3. Il presente titolo II è stato diviso in Capi secondo le seguenti modalità di raccolta:

- A.** la raccolta domiciliare o “porta a porta”;
- B.** la raccolta di prossimità;
- C.** la raccolta stradale.

4. Per ogni modalità di raccolta riportata nel comma 3 del presente articolo si stabilisce:

- a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
- b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
- c) le modalità del conferimento;
- d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.

5. La raccolta differenziata dei RU e speciali assimilabili agli urbani, è organizzata in tutto il territorio comunale di Comune di Castel Gandolfo per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti, ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema di raccolta domiciliare, con le modalità successivamente descritte.

CAPO I – LA RACCOLTA DOMICILIARE O “PORTA A PORTA”

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di attrezzature per la raccolta destinate al conferimento separato dei rifiuti, di volume variabile in funzione degli spazi interni di posizionamento ed esterni di esposizione. Tale sistema di raccolta dei RU sarà erogato nel centro storico, nel centro urbano e nei nuclei abitati del territorio comunale di Castel Gandolfo. Anche per le case sparse è prevista la raccolta domiciliare, salvo verifica della eccessiva onerosità del servizio, e possibile opzione per un sistema di raccolta di prossimità, come descritto nel capo II del presente Titolo.

2 - Il Comune di Castel Gandolfo organizza la raccolta domiciliare per le utenze domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente Regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e la raccolta congiunta di imballaggi in vetro e metalli.

3 - Il Comune di Castel Gandolfo organizza la raccolta domiciliare per le utenze non domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente regolamento, delle seguenti

frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica monomateriale e la raccolta congiunta di imballaggi in vetro e metalli.

4 - Sia le utenze domestiche che quelle non domestiche del Comune di Castel Gandolfo, servite dalla raccolta domiciliare dei RU, dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato.

5 – Il soggetto gestore del servizio dovrà avviare la fase di raccolta entro le ore 5,00 e terminarle entro le ore 11,00.

ART. 8 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI E DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE O “PORTA A PORTA”

1. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
- f) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi; detti materiali devono provenire dal riciclaggio dei rifiuti;
- g) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- h) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

2. Sui mastelli e contenitori da esposizione deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre, il logo del Comune, oltre al riferimento identificativo dell'appaltatore.

3. Le attrezzature da esposizione devono essere conformi alle norme tecniche di sicurezza UNI EN previste dalla normativa (840 Contenitori mobili per rifiuti, 12574 Contenitori stazionari per rifiuti, 13071 Contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti, 13592. Sacchi di plastica per la raccolta dei rifiuti domestici)

4. I contenitori carrellati da esposizione devono essere dotati di segnaletica ad alta visibilità a norma di legge.

5. I mastelli/contenitori da esposizione per la frazione umida devono essere dotati di sistema di chiusura antirandagismo.

6. I contenitori carrellati per l'esposizione della frazione umida per le utenze non domestiche devono essere provvisti di pedale per l'apertura e di coperchio .

7. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, rifiuti indifferenziati, della carta e cartone, del vetro, della plastica possono recare un codice identificativo alfanumerico e/o possono essere dotati di un *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

8. I sacchi per il conferimento della frazione umida devono essere in materiale compostabile certificato a norma UNI EN 13432-2002, , secondo quanto previsto dall'articolo 182-ter comma 1 del 183 D.Lgs 152/06.

ART. 9 – POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE SU AREE PRIVATE, SUL SUOLO PUBBLICO O SU AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti

(ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di esposizione su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di posizionamento dei contenitori, pur avendo previsto una eventuale riduzione della volumetria e un aumento della frequenza di svuotamento, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. A tale scopo i contenitori saranno dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica*). Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

6. Ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi del precedente comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle condizioni riportate nell'articolo 13 comma 2 e 3 del presente Regolamento.

7. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi del precedente comma 5, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto.

ART. 10 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DI SVUOTAMENTO E DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI (SCARTI DI CUCINA) E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESIDUALI

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.

2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni quindici giorni;
- b) una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione umida; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a due volte la settimana.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

4. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti.

ART. 11 – ASSEGNAZIONE DELLE ATTREZZATURE ALLE UTENZE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso e a provvedere alla custodia dei contenitori assegnati secondo la dovuta diligenza, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Amministrazione..

ART. 12 – ESPOSIZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del soggetto gestore, i contenitori/mastelli/sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il gestore e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, rilasciando una specifica manleva per eventuali danni causati dal personale del soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

ART. 13 – SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi del modulo appositamente predisposto e disponibile presso l'ufficio URP e l'Ufficio manutenzioni del Comune
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico dell'Amministrazione.

ART. 14 – TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

CAPO II – LA RACCOLTA DI PROSSIMITÀ'

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La raccolta di prossimità è organizzata mediante l'assegnazione ad un gruppo di utenze domestiche di attrezzature, di volume variabile e dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica*), per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli, destinati al conferimento separato dei rifiuti
2. Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di prossimità vale quanto riportato nell'articolo 8 del presente Regolamento.
3. Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle seguenti condizioni:

- a) I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
 - b) Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 - c) I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
3. I contenitori vengono posizionati in base ad uno specifico piano di posizionamento, in riferimento al quale:
- a. Il soggetto gestore predisponde, d'intesa con l'Amministrazione, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.
 - b. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta dell'Amministrazione. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia espressa, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.
4. Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta di prossimità dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali, vale quanto riportato nell'articolo 10 del presente Regolamento.
5. Per l'assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell'articolo 11 del presente Regolamento.
6. Per lo smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta di prossimità, vale quanto riportato nell'articolo 13 del presente Regolamento.
7. Per il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, vale quanto riportato nell'articolo 14 del presente Regolamento.
8. La raccolta di prossimità potrà essere organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi, in presenza di utenze sparse servite da strade private, oppure nel caso di utenze consorziali sempre servite da strade private.

CAPO III – PUNTI DI RACCOLTA STRADALE

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Per il presente capo vale quanto riportato nell' articolo 8 commi 1-2-5 e 6, nell' articolo 16 comma 2 lett a)b)c) e comma 3 lett. a) e b), e nell' articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.
- 2. Il servizio prevede l'installazione di 3 punti di raccolta, costituiti una batteria di carrellati da 120-360 litri, uno per ciascuna frazione raccolta (indifferenziato, umido, carta, vetro, plastica e metalli), adibiti prevalentemente al conferimento rifiuti da parte delle utenze non residenti (turisti, emigrati, ecc.), da posizionare in luoghi di interesse turistico od in concomitanza di festività (da valutare a cura dell'Amministrazione Comunale), e avranno di norma durata giornaliera.
- 3. Il servizio di raccolta verrà effettuato con le medesime modalità, personale e mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti.

TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono descritti nel Titolo V e nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

CAPO I – RIFIUTI NON PERICOLOSI (URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI)

ART. 17 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESIDUALI

- 1. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali avviati a recupero/smaltimento, non conferibili nei servizi delle raccolte differenziate.
- 2. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari (sacchi) o di prossimità.
- 3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;

- b) imballaggi in plastica;
 - c) imballaggi in alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento e dall'Allegato 2.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

ART. 18– RACCOLTA CONGIUNTA DEI RIFIUTI DI CARTA E DI CARTONE

1. Il Comune di Castel Gandolfo stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone con modalità domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Gestore;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose;
 - g) buste di plastica.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dal Titolo V del presente Regolamento e nell'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.

ART. 19 – RACCOLTA SELETTIVA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTONE PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Comune di Castel Gandolfo stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in cartone con la modalità domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Gestore;

ART. 20 – RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Il Comune di Castel Gandolfo stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica con la modalità domiciliare, attraverso l'assegnazione di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi
 - r) stoviglie monouso in plastica non biodegradabile.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi in plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi in plastica prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionati alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori rigidi e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti riportati nel Titolo V del presente Regolamento e nell'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.

ART. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

1. Il Comune di Castel Gandolfo stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata in forma congiunta con gli imballaggi in vetro attraverso l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:
 - a) lattine e imballaggi in genere in alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere in banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi in alluminio e banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. I limiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nel Titolo V del presente Regolamento e nell'Allegato 2.
5. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.

ART. 22 – RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IMBALLAGGI IN VETRO

1. Il Comune di Castel Gandolfo stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro con la modalità domiciliare, attraverso l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;
2. Il conferimento separato dei rifiuti in vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi in vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento e dall'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata.

ART. 23 – RACCOLTA DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA

1. Nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita con contenitori domiciliari a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, secondo quanto previsto dall'articolo 182-ter, comma 1 del D.lgs 152/06.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettieri biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V e dall'Allegato 2 del presente Regolamento.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata domiciliare.

ART. 24 – RACCOLTA DEI RIFIUTI COSTITUITI DA SCARTI VEGETALI

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita per le utenze domestiche deve essere eseguito con modalità domiciliare su prenotazione. Gli utenti prenotano il servizio rivolgendo la richiesta direttamente

all'Appaltatore. L'Appaltatore trasmette mensilmente all'Amministrazione aggiudicatrice l'elenco degli utenti, completo dei dati identificativi degli stessi, che hanno eseguito la prenotazione.

2.. Tutti i nuclei familiari che necessitano del presente servizio devono ricevere in dotazione cassonetti carrellati.

3. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da patate;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

4. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in 12 passaggi/anno presso la medesima utenza. Per passaggi superiori a 12, o per le utenze non domestiche, l'Amministrazione comunale potrà istituire un servizio di ritiro a domicilio a pagamento, con ticket a favore del concessionario.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta.

ART. 25 – DIVIETI RIFERITI AGLI IMBALLAGGI

1. Ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati nel Titolo V e nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

ART. 26 – RACCOLTA DEI RIFIUTI COSTITUITI DA INDUMENTI USATI E TESSUTI

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali. Tale servizio risulta attualmente non compreso nel Capitolato D'Appalto del servizio di gestione urbana dei rifiuti, in quanto affidato ad altra ditta tramite procedura pubblica .

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione di associazioni che effettuino il trasporto con i requisiti previsti dall'articolo 193 del D.lgs 152/06. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.

3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

ART. 27 – RIFIUTI INERTI

1. Le utenze domestiche e possono consegnare presso il centro di raccolta comunale, quando presente nel territorio comunale, modeste quantità di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse. La quantità massima prevista è di 3 sacchetti/giorno per un massimo di 7 giorni.

ART. 28 – ALTRI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI E SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:

- a) oli vegetali;
- b) metalli;
- c) legno;
- d) pneumatici.

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale, o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta. Riguardo agli oli vegetali, l'Amministrazione può istituire specifici punti di raccolta nel territorio comunale, dedicati alle utenze domestiche.

3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione descritti nel Titolo V e nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

ART. 29 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DI BENI DUREVOLI

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio per le utenze domestiche e non domestiche ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale.

2. E' ricompresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE e dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da batterie per auto.

3. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ingombranti deve avvenire con specifiche raccolte a domicilio mediante l'istituzione di un servizio telefonico di prenotazione per gli utenti gestito a cura dell'Appaltatore.

4. Inoltre, qualora siano messe a disposizione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o di altri soggetti, aree opportunamente autorizzate per il deposito temporaneo di questi rifiuti, l'Appaltatore deve provvedere al posizionamento di contenitori adeguati per quantità e dimensioni e successivamente trasportarli presso i centri di pretrattamento dei rifiuti residuali e di valorizzazione delle raccolte differenziate.

5. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti. Per questi rifiuti (apparecchiature contenenti clorofluorocarburi "CFC") dovranno essere adottati particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di clorofluorocarburi nell'ambiente.

6. L'adeguamento del servizio da parte dell'Appaltatore a eventuali nuove disposizioni normative emanate in merito durante il periodo di vigenza contrattuale non dovrà comportare per l'Amministrazione aggiudicatrice alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di un'eccessiva onerosità sopravvenuta.

7. La frequenza di prelievo è di 1 (una) volta/settimana su prenotazione. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre pezzi di materiale.

8. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'assistenza telefonica. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'assistenza telefonica.

9. Per il ritiro degli ingombranti non a piano, potrà essere istituito apposito servizio a pagamento, con ticket a favore del concessionario.

10. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, descritti nel Titolo V del presente Regolamento e dall'Allegato 2, presso il centro di raccolta comunale.

11. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

ART. 30 – CANTIERI EDILI

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi del Comune di Castel Gandolfo, il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, qualora non vengano smaltiti direttamente dalla Ditta esecutrice, il Gestore richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.
4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

CAPO II – RIFIUTI PERICOLOSI (URBANI E SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI)

ART. 31 – RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E DI FARMACI SCADUTI (PER LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste saranno collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti saranno collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.
4. La frequenza di raccolta è di 2 volte/mese.

ART. 32 – ALTRI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (PER LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) oli minerali esausti;
 - b) oli vegetali esausti;
 - c) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
 - d) lampade al neon;
 - e) vernici;

La raccolta degli oli minerali esausti, sarà effettuata con modalità stradale, dislocando sul territorio un congruo numero di contenitori in prossimità di punti di notevole intensità edilizia, che saranno svuotati e trasportati in idonei impianti di smaltimento, da parte dell'Appaltatore.

2. La frequenza di raccolta è di 2 volte/mese.

CAPO III – GESTIONE DI CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

ART. 33 – RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di successive proroghe per l'entrata in vigore della gestione dei RAEE (DL 81/2007 e DL 208/2008), dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il termine per l'adeguamento dei centri di raccolta a quanto previsto dal decreto 8 aprile 2008 e s.m.i:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

- b) i distributori, a partire dal 18 giugno 2010, data di entrata in vigore del DM 65/2010, assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
- c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il termine indicato al precedente comma 3, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Castel Gandolfo, contenuti nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui al presente articolo; quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 27.11.2014.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (articolo 3, lettera p del D.lgs 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151.

ART. 34 – ALTRE CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'articolo 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

4. Agli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, il Comune di Castel Gandolfo richiede il versamento di un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

CAPO IV - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 35 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati di recupero/smaltimento.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, CNA, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati agli impianti autorizzati preposti alle attività di recupero/smaltimento, nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPO I – LAVAGGIO, SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 36 – LAVAGGIO E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.

2. Il Comune di Castel Gandolfo interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.

5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

ART. 37 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

CAPO II – SERVIZI A RICHIESTA OD OCCASIONALI

ART. 38 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONALIZZATE

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio. La effettiva organizzazione della raccolta differenziata presso le manifestazioni potrà essere un criterio per la concessione del permesso di occupazione di suolo pubblico.

ART. 39 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NON ISTITUZIONALIZZATE

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'articolo 39, sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente comunale (Ufficio Tecnico ed Ufficio Tributi) ed al gestore del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune di Castel Gandolfo organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Tributi richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio. La effettiva organizzazione della raccolta differenziata presso le manifestazioni potrà essere un criterio per la concessione del permesso di occupazione di suolo pubblico.

ART. 40 – MERCATI

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti sviluppata nel corso dei medesimi. In alcuni caso l'Amministrazione potrà valutare di istituire un servizio di raccolta "banco a banco" (es. frazione organica).
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio

TITOLO V: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART. 41 – CRITERI GENERALI DELL'ASSIMILAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto delle competenze dello Stato espresse dall'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, il Comune di Castel Gandolfo definisce assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali - quantitativi di cui all'articolo 45 e nell'allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;
 - c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore del servizio tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero/smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nell'articolo 45 e nell'allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;

- f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Castel Gandolfo sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rientra nelle competenze del Comune di Castel Gandolfo ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'articolo 88.

ART. 42 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo i criteri redatti in conformità con quanto disposto con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.
2. Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'Allegato 2 "Criteri quali - quantitativi dell'assimilazione" quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 gli imballaggi terziari di qualsiasi natura sono esclusi dall'assimilazione e dall'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
4. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati è soggetto al sistema di tariffazione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'abrogazione dello specifico periodo nell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 (ad opera del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214), essendo stato chiarito che la natura di tale tariffa non tributaria (rif. D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 in particolare l'art. 14, comma 33).

ART. 43 – ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO VI REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 44 – FINALITÀ DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. Il Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione delle isole ecologiche mobili di cui all'articolo 3 comma 2 lettera n) del presente Regolamento, e per la regolare fruizione delle stesse da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

2. Al fine di aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica, possono essere installate sul territorio comunale una o più isole ecologiche mobili nelle quali gli utenti abilitati possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati.

ART. 45 – REQUISITI GENERALI DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. Le isole ecologiche mobili devono essere realizzate su aree pubbliche in siti in piano e dotati di pavimentazione, nonché canalizzazione delle acque di prima pioggia (es. piazze, parcheggi, ecc.).
2. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche mobili sono concordati tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze di specifiche tipologie di utenze: residenti a distanze di oltre 10 Km dal centro di raccolta comunale, non residenti, ecc. Tali siti devono distare non meno di 10 Km da un eventuale centro di raccolta comunale già operativo.
3. Le isole ecologiche mobili devono essere allestite con contenitori che possono essere sia containers (scarrabili) di grande dimensione, sia contenitori stradali adeguati alla raccolta differenziata e conformi alle normative per specifiche tipologie di rifiuti urbani pericolosi .
4. I contenitori presenti nelle isole ecologiche devono essere chiaramente contrassegnati con l'indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
5. le isole ecologiche mobili possono essere dotate di sistemi di pesatura e di rilevazione dei dati di conferimento da parte dell'utenza per l'applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall'Amministrazione;
6. La realizzazione delle isole ecologiche mobili è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

ART. 46 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. Per le isole ecologiche mobili valgono i criteri già stabiliti nella Delibera n.21 del 27.11.2014 di approvazione dei centri comunali, in termini di gestione dell'isola ecologica, utenze ammesse al conferimento, rifiuti conferibili, attività ammesse possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche mobili e pesature dei rifiuti. :
2. È facoltà del gestore del servizio affidare in tutto o in parte la gestione delle isole ecologiche ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali), purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.
3. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione dell'isola ecologica;
4. Le isole ecologiche mobili per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani. La registrazione dei materiali verrà effettuata al momento dell'ingresso dei materiali presso il centro di raccolta.

ART. 47 – ORARIO DI APERTURA DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI, – ACCESSO E MODALITÀ DI CONFERIMENTO.

1. L'orario di apertura dovrà essere programmato in modo tale da garantire, compatibilmente con gli obblighi contrattuali del personale impiegato, la possibilità di conferimento anche in particolari periodi (es. fine settimana, ore serali, ecc.) per specifiche tipologie di utenze (es. residenti a distanze di oltre 10 Km dal centro di raccolta comunale, non residenti, ecc.), con l'eventuale adozione di orari differenziati per le singole piazzole.
2. L'orario di conferimento delle isole ecologiche mobili è concordato tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze della popolazione, e degli stessi viene data adeguata informazione agli utenti.
3. Per l'accesso e le modalità di conferimento nelle isole ecologiche mobili, si applicano le stesse modalità previste dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di C.C. n.21 del 27.11.2014 .

TITOLO VII: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 48 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.
4. Sono definiti di seguito “utenti” gòi intestatari della TARI e beneficiari del servizio comunale di gestione rifiuti.

ART. 49 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica volontaria del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'ideonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
3. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato d'uso gratuito di compostiere, con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

ART. 50 ALBO COMPOSTATORI

1. L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune
2. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi.

.ART. 51 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.57, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'URP Comunale ovvero dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato.

ART. 52 UTENZE AVENTI DIRITTO

Le utenze che hanno diritto ad fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarino di

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
- b) il numero di componenti del nucleo familiare
- c) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni

ART. 53 – FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

ART. 54 – RIFIUTI COMPOSTABILI E NON COMPOSTABILI

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, , fondi di caffè, filtri del te, gusci di uova, avanzi di cibo cotti o crudi ad esclusione di carne, pesce, formaggi);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

ART. 55 – UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui all'articolo 55, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

6. L'Amministrazione, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

ART. 56 – RIDUZIONE TRIBUTARIA

1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. Tale riduzione viene modulata in funzione del numero di residenti nell'immobile dell'utente secondo i coefficienti correttivi. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

2. In fase transitoria si prevede, per l'anno 2016:

- a) una riduzione base di 40 euro (cifra questa stimata per abitante/anno in base al progetto del nuovo sistema Comunale di gestione rifiuti e relativa alla sola frazione organica)
- b) una modulazione della riduzione, secondo il numero di residenti e conseguentemente dell'organico evitato al sistema di gestione, con coefficienti utilizzati nella Legge per il calcolo "normalizzato" della tariffa rifiuti (DPR 158/99). Tali coefficienti, denominati Ka, sono dei correttivi dovuti alla numerosità del nucleo familiare dell'utenza. Questi vengono per legge utilizzati per moltiplicare l'importo della parte variabile della tariffa spettante per la produzione rifiuti calcolata sulla base dei metri quadri dell'abitazione. Esistono coefficienti diversi per il Nord, Centro e Sud Italia. Di seguito si sono utilizzati i coefficienti per il Centro. Le cifre vengono arrotondate per difetto.

A:N.Componenti	B:Ka CENTRO	C:Base €	D=BXC:€ Riduzione Tari
1	0.86	40	34
2	0.94	40	38
3	1.02	40	41
4	1.1	40	44
5	1.17	40	47
6 o più	1.23	40	49

4. con l'iscrizione nell'Albo dei Compostatori l'utente accetta di assumere i seguenti obblighi:
 - a. rispetto dell'articolo 59 per la scelta dei rifiuti da avviare a compostaggio domestico;
 - b. impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio domestico indicati all'articolo 60 e divulgati alle utenze nella documentazione informativa prodotta dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione;
 - c. utilizzare in proprio e in loco il prodotto derivante dal compostaggio domestico;
 - d. se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto o in parte il materiale organico avviato a compostaggio, per cattivo funzionamento del processo aerobico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dal soggetto gestore;
 - e. rendersi disponibile a collaborare alla rilevazione dei risultati

ART. 57 – CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO DEI COMPOSTATORI, SANZIONI, DECADENZA DELLA RIDUZIONE TRIBUTARIA

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, nonché di fornire supporto tecnico per l'ottimizzazione del processo di compostaggio, il Gestore previa concertazione/accordo/permesso con il Comune, predispone sopralluoghi presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'articolo 88.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei Compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

5. La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale (Settore Ambiente), trasmette copia dei verbali di cui al comma 2 agli Uffici Tributi del Comune che applicano la TARI

ART. 58 VARIAZIONI, RINNOVO ISCRIZIONE, RECESSO.

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori .

2. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

3. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso, con conseguente decadenza della riduzione tributaria.

TITOLO VIII: CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 59– CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI DEGLI UTENTI

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dall'Area Tecnica.

ART. 60 – DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. È altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Castel Gandolfo compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

ART. 61 – DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 187, comma 2, del del D.lgs. 152/2006 al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 62 – DIVIETI

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal Gestore e dall'Amministrazione;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Gestore agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni nel territorio del Comune di Castel Gandolfo;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del centro di raccolta.
- o) presso il centro di raccolta, depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- p) presso il centro di raccolta, collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
- q) presso il centro di raccolta, scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- r) presso il centro di raccolta, asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore può essere affidato dall'Amministrazione il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dall'Amministrazione stessa;
- s) presso il centro di raccolta, eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.
- t) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- u) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento;
- v) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento;
- w) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

ART. 63 – SANZIONI

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal Gestore	€ 50,00	€ 500,00
l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Gestore agli utenti	€ 50,00	€ 500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00

qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00	€ 500,00
l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
in ciascun Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,00	€ 500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti nel centro di raccolta comunale diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€ 50,00	€ 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito nel centro di raccolta comunale	€ 50,00	€ 500,00
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi nel centro di raccolta comunale secondo il presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 50,00	€ 500,00
presso il centro di raccolta del....., il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 50,00	€ 500,00

2. Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento), e all'articolo 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'articolo 27, comma 1 e dall'articolo 45 comma 3 del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro

3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi), ovvero all'adempimento dell'obbligo all'articolo 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (separazione a proprie spese dei rifiuti miscelati, qualora tecnicamente ed economicamente possibile).

4. Ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

5. Ai sensi dell'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco, anche in base all'articolo 4, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2006, abbia conferito, attraverso formale provvedimento, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

7. Ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede il Comune.

TITOLO IX: DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I – INFORMAZIONE

ART. 64 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il Soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

ART. 65 - CARTA DEI SERVIZI

1. Il Soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

ART.66 - PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE

1. L'Amministrazione e/o il Soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:

- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b) modalità e frequenze dello spazzamento;
- c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
- f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata e la fascia di qualità attribuita ai materiali recuperati nel sistema CONAI.

ART. 67 – CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

1. Il Comune di Castel Gandolfo reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
- e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

ART. 68 – SERVIZI DEDICATI (...)

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Castel Gandolfo garantisce, in collaborazione con il Soggetto Gestore, un servizio telefonico di *customer care*

2. Attraverso l'assistenza telefonica, gli utenti possono:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei centri di raccolta, o di isole ecologiche mobili, nonché iniziative ambientali come le domeniche ecologiche;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II - AZIONI POSITIVE

ART. 69 - PREVENZIONE E COOPERAZIONE

Ai fini di una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti:

1. L'Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)¹ sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

¹

3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

4. L'Amministrazione si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana attraverso il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 71 – ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso.

ART. 72 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della Delibera Consiliare.

Il parametro *acquisti verdi* è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.